



# COMUNE DI SAN VITO

PROVINCIA SUD SARDEGNA

SERVIZIO AFFARI GENERALI

## AVVISO PUBBLICO

**per l'erogazione dei contributi a fondo perduto per l'annualità 2020, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di San Vito e di cui al DPCM del 24 settembre 2020, anche al fine di contenere l'impatto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**

.....

### ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: *“65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;*

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante "Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 04-12-2020.

VISTO in particolare l'Allegato 2 del citato DPCM del 24 settembre 2020, il quale assegna al Comune di San Vito un contributo pari a € 57.859,02, a valere sulla quota della prima annualità 2020 messa a disposizione dal Fondo di cui al DPCM citato.

VISTE le F.A.Q. dell'Agenzia per la coesione territoriale sul Dpcm 24 settembre 2020 "Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022";

VISTA la delibera della Giunta Comunale n.49 del 22.6.2021 con la quale si stabiliva:

- di concedere, tramite procedura ad Avviso pubblico, un contributo economico *una tantum* a fondo perduto, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche delle aree interne, a favore delle attività economiche, artigianali e commerciali con sede operativa nel territorio comunale di San Vito che abbiano avuto, nell'anno 2020, una riduzione di fatturato rispetto al 2019, e di approvare i criteri di selezione delle iniziative ammesse a finanziamento nonché i requisiti per individuare i potenziali beneficiari;
- di destinare al finanziamento del presente Bando risorse per un ammontare pari a € 57.859,02, a valere sulla quota della prima annualità 2020 messa a disposizione dal Fondo di cui al DPCM sopra citato;
- di individuare il Settore Affari Generali come ufficio responsabile della e dare mandato al medesimo per i conseguenti atti di gestione (ivi compreso l'atto di pubblicazione di idoneo avviso pubblico, il relativo modulo di domanda e gli eventuali ulteriori allegati).

-

VISTA la delibera di C.C. n. 8 del 11/03/2021 avente per oggetto "Documento Unico Di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 –Aggiornamento";

VISTA la delibera di C.C. n. 9 del 11/03/2021 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2021/2023";

VISTA la determinazione del Responsabile del settore Affari Generali n. 458 del 28/06/2021 che approva il presente Avviso e ne stabilisce i criteri di selezione;

Con il presente Avviso Pubblico, il Comune di San Vito intende sostenere le attività commerciali ed artigianali del territorio comunale stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto, di cui alla delibera citata al punto precedente e come di seguito stabilito.

## **Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA**

La dotazione finanziaria destinata al presente Bando e stanziata dall'Amministrazione Comunale di San Vito ammonta complessivamente ad € 57.859,02.

Qualora le risorse complessivamente stanziare non fossero sufficienti a garantire l'erogazione dei singoli contributi ammessi secondo i criteri di assegnazione di seguito evidenziati, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di rideterminare l'ammontare degli stessi, con l'obiettivo di sostenere tutte le domande pervenute ed ammesse al finanziamento, a beneficio di tutti gli aventi diritto.

### **ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI**

Sono ammesse a fruire del contributo, ai sensi del presente Avviso, le piccole e micro imprese<sup>1</sup> - di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:

- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio comunale di San Vito ed in particolare:
  - attività economiche ricomprese nella "materia commercio" ai sensi dell'art. 39 D.lgs. 112/1998 e in ogni caso rientranti nell'elenco dei codici ATECO riportati nell' *"Allegato 1 - Elenco Codici Ateco attività ammesse al Bando"*, parte integrante del presente Avviso;
  - attività artigianali, indipendentemente dal Codice ATECO, in quanto rientranti nella Filiera dell'artigianato di cui all'Art. 4 della Legge Regionale n. 22/2020
- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- sono in regola con la normativa antimafia, in particolare attestano la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs 159/2011 (Codice Antimafia);
- non sono in stato di scioglimento, liquidazione e non sono soggette a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
- non riportano condanne con sentenza passata in giudicato, e/o non sono destinatarie del decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante;
- non sono titolari di posizioni debitorie di qualsiasi tipo (tributario, sanzionatorio o patrimoniale) nei confronti del Comune di San Vito;
- sono in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- non hanno richiesto altre agevolazioni per le stesse spese presentate a valere sul presente bando
- abbiano avuto, nel periodo compreso tra il 1.1.2020 e il 31.12.2020, una riduzione del fatturato, certificabile attraverso le modalità successivamente indicate, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.

Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza, deve essere tempestivamente comunicata al Comune di San Vito per le eventuali verifiche e valutazioni.

### **ARTICOLO 4 - AMBITI DI INTERVENTO**

Le azioni di sostegno economico finanziabili ai sensi del presente Avviso possono ricomprendere le seguenti iniziative:

- a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione inerenti l'attività di impresa effettivamente esercitata, ed in particolare a fronte di costi fissi di gestione da documentare (Bollette luce, gas, pos bancario, canone locazione di bei strumentali, bollette telefoniche e canone connessione internet, canone

---

<sup>1</sup> Ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando

locazione locali, spese amministrative, consulenze professionali). Il contributo viene erogato a fronte dell'attestazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo compreso tra il 1.1.2020 e il 31.12.2020.

#### **ARTICOLO 5 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Per la concessione del contributo di cui al presente Avviso i soggetti interessati presentano una istanza al Comune di San Vito con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dai precedenti articoli 3 e 4, secondo il “*Modello allegato A – Domanda di ammissione al contributo di cui al DPCM 302/2020*” e il “*Modello allegato B – Dichiarazione aiuti de minimis*”, parti integranti e sostanziale del presente Avviso, accludendo i necessari ulteriori allegati a corredo della domanda stessa ed in particolare idonee pezze giustificative atte a dimostrare tutte le spese dichiarate (fatture, ricevute di pagamento, quietanze, ecc.).

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale e di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, in caso di dichiarazioni mendaci.

L'istanza deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo [ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it](mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it) e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 30.7.2021. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante in caso di società, anche digitalmente ai sensi del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A di cui sopra, dovrà essere corredata da:

- a. imposta di bollo, assolta ai sensi delle disposizioni normative previste del D.P.R. n. 642 del 1972 (qualora l'imposta di bollo non sia dovuta, occorre riportare, in luogo dell'apposizione della relativa marca, l'indicazione del caso di esenzione);
- b. documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa individuale, o dal legale rappresentante in caso di società<sup>2</sup>;
- c. documentazione resa dal titolare/legale rappresentante nella forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il requisito economico/finanziario in capo all'istante utile alla commisurazione del valore complessivo del contributo massimo concedibile, come specificato nei successivi articoli.

Come previsto dallo stesso D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare, anche a campione, controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della domanda.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l'attività risultante dall'iscrizione camerale/all'albo artigiani. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida quella regolarmente registrata per prima al protocollo dell'Ente.

#### **ARTICOLO 6 – NON AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA**

Non potranno essere accolte le domande:

- a) Presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente art. 5;
- b) Non sottoscritte dal titolare/legale rappresentante dell'impresa.

---

<sup>2</sup> Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario, avendo cura che tale copia sia leggibile.

- c) Predisposte su modello difforme dall'allegato A di cui al precedente art. 5 o in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio).

Il Comune di San Vito non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **ARTICOLO 7 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

La misura economica del presente Bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto il quale verrà ripartito tra i richiedenti beneficiari in relazione al numero delle domande pervenute nonché alla riduzione di fatturato certificata per il periodo interessato.

In particolare il valore del contributo erogabile non potrà essere superiore alle spese di gestione sostenute e certificate per l'anno 2020.

Il contributo, erogato previa esibizione della documentazione attestante le spese dichiarate e documentate ai sensi dell'art. 4 lett. a) e b) del presente Avviso, è determinato secondo i seguenti criteri:

Il contributo sarà concesso ai richiedenti previa esibizione della documentazione attestante le spese dichiarate e verrà ripartito tra i beneficiari, tenendo conto delle risorse totali destinate all'erogazione del contributo e al numero delle domande di contributo ricevute, secondo un criterio proporzionale alla riduzione del fatturato nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 come da tabella seguente:

<b>Riduzione fatturato anno 2020 (rispetto al 2019)</b>	<b>Contributo erogabile</b>
Oltre il 20%	100% del contributo massimo erogabile
Tra il 10.01% e il 20%	70% del contributo massimo erogabile
Tra lo 0.01% e il 10%	30% del contributo massimo erogabile

Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere ai sensi di legge.

#### **ARTICOLO 8 – CUMULO**

Il sostegno economico riconosciuto con la presente procedura è cumulabile con altre misure di aiuto riconosciute dal Governo e da altri enti pubblici, quali le misure temporanee di aiuto di cui al “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*”, e ss.mm.ii., concesse per fronteggiare la crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria COVID 19, ivi comprese le indennità dell'INPS, ai sensi del D.L. 28/10/2020, n° 137 e comunque nel rispetto dei massimali previsti dallo stesso Regime Quadro.

#### **ARTICOLO 9 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO**

Le agevolazioni concesse alle singole imprese di cui al presente Avviso non potranno comunque superare il limite degli aiuti *De minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli

aiuti "*de minimis*".<sup>3</sup>, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

A tal fine, prima di concedere l'aiuto, è richiesta una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ricevuto a norma del citato regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti «*de minimis*», durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

#### **ARTICOLO 10 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE**

Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo saranno curati direttamente dall'Amministrazione Comunale di San Vito.

Nel corso della fase istruttoria, l'ufficio competente procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissione di cui ai precedenti articoli e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l'utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti competenti.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta degli Uffici incaricati, in forma scritta o elettronica.

Qualora, uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, l'Ufficio competente richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive, assegnando un termine per la presentazione degli stessi.

Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

La graduatoria provvisoria degli ammessi al finanziamento sarà approvata con determina del Responsabile del Servizio e pubblicata nelle apposite sezioni del sito istituzionale, secondo le norme vigenti e secondo quanto previsto in materia di privacy.

Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, in assenza di richiesta di riesame, la stessa diverrà automaticamente definitiva.

Gli importi indicati nella graduatoria finale devono intendersi quale "ammontare massimo concedibile". Gli stessi, infatti, potranno essere ricalcolati in base a esigenze e risultanze emerse dall'attività istruttoria.

---

<sup>3</sup> Nel rispetto della normativa inerente gli "Aiuti alle imprese in regime *De minimis*" si ricorda che i criteri di elargizione della sovvenzione diretta in denaro prevedono un limite di erogazione al lordo delle imposte pari a massimo 200 mila euro, indipendentemente dalla forma dell'aiuto o dell'obiettivo, nell'arco di tre esercizi finanziari a far data dalla prima erogazione, pertanto le imprese dovranno autocertificare il rispetto della suddetta normativa. Qualsiasi liquidazione eccedente il massimale di 200 mila euro non potrà considerarsi erogata in regime "*De minimis*" e dovrà soggiacere all'obbligo della preventiva notifica, anche nel caso in cui detta soglia sia stata superata attraverso il cumulo con gli aiuti statali.

## **ARTICOLO 11 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA**

A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, l'Amministrazione Comunale disporrà per l'erogazione del contributo nei tempi tecnici strettamente necessari.

Ai soggetti ammessi al finanziamento sarà data comunicazione scritta, tramite PEC, dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto.

Ogni eventuale volontà alla rinuncia al contributo riconosciuto dovrà pervenire via PEC ai recapiti indicati nel presente Avviso entro l'avvenuta liquidazione.

Il provvedimento di concessione indicante l'importo definitivo accordato, verrà emesso previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34, al fine di assicurare il rispetto del massimale previsto dal regime *de minimis* e in ogni caso a seguito della esibizione di tutta la documentazione utile a comprovare le spese dichiarate.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

## **ARTICOLO 12 – RENDICONTAZIONE**

All'atto di presentazione della domanda ciascun richiedente è tenuto a presentare idonee pezze giustificative (fatture e ricevute di pagamento) atte a dimostrare tutte le spese sostenute dichiarate ammissibili a finanziamento.

## **ARTICOLO 13 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

A seguito dell'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo precedente, l'importo concesso sarà liquidato in un'unica soluzione a mezzo bonifico, disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, indicati nell'apposita sezione del Modello Allegato A, al momento della presentazione della domanda e comunque nel rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. carte di credito, carte prepagate).

Nelle ipotesi in cui dovuta, l'erogazione del contributo sarà assoggettata alla ritenuta fiscale del 4% ex art. 28, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, e a tal fine il beneficiario dovrà rilasciare preliminarmente opportuna dichiarazione di assoggettabilità/non assoggettabilità secondo il modello che verrà reso disponibile dall'Ente.

## **ARTICOLO 14 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO**

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;

- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- g) conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla "Domanda di ammissione al finanziamento".

#### **ARTICOLO 15 – CONTROLLI E MONITORAGGIO**

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di una prima verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti.

In caso di falsa dichiarazione, gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

Come disposto dall'art. 6 del DPCM del 24 settembre 2020, l'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi. Il monitoraggio dei contributi è obbligatorio ed è effettuato attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al fine di consentire l'adempimento di quanto riportato nel punto precedente, il Comune assicura, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto finanziato, avvalendosi del sistema della Banca dati unitaria presso il MEF (portale SiMonWEB).

#### **ARTICOLO 16 - REVOCHE**

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso, si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

#### **ARTICOLO 17 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Amministrazione Comunale in relazione alle disposizioni dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, informa che i dati personali della Ditta partecipante saranno conservati nelle banche dati dell'Ente in quanto titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento.

I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del suddetto procedimento, espresse dagli interessati, ai sensi della Legge N. 241/1990. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è facoltà della Ditta richiedente l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.

#### **ARTICOLO 18– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI**

Il titolare del procedimento è il Comune di San Vito.

Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune. Per ogni informazione sulla procedura, rivolgersi al Responsabile Servizio Affari Generali Dott.ssa Anedda Veronica - Tel. 070 9928921, email: servizio.affarigenerali@comune.sanvito.ca.it

**Art. 19 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di San Vito che si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti i quali pertanto non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

**San Vito, 28.6.2021**

*Il Responsabile del Settore Affari Generali  
Dott.ssa Veronica Anedda*